



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 del 27/06/2025

OGGETTO: Approvazione tariffe e relative scadenze TARI – Anno di imposta 2025.

L'anno duemilaventicinque il giorno ventisette del mese di Giugno, alle ore 20,00 in Ribera, nella sala consiliare di questo Comune, a seguito di regolare invito diramato ai sensi delle vigenti norme, dopo l'ora di sospensione per mancanza di numero legale, si è riunito oggi in seduta straordinaria ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
1	ANGILERI MARIA GRAZIA	X		9	MICELI ROSALIA	X	
2	CIANCIMINO GIUSEPPE		X	10	MULE' ALFREDO		X
3	CIBELLA CALOGERO	X		11	MULE' ENZA		X
4	COSTA VINCENZO	X		12	MULE' FEDERICA	X	
5	DI CARO GIOVANNI	X		13	QUARTARARO MARIA	X	
6	GANDUSCIO ELISA	X		14	SIRAGUSA PIETRO		X
7	INGLESE NICOLA	X		15	TORTORICI GIOVANNI	X	
8	LIBERTO AURORA	X		16	TORTORICI SALVATORE	X	

Assume la Presidenza Maria Grazia Angileri, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Leonardo Misuraca.

Constatata la presenza di numero 12 Consiglieri su 16 assegnati a questo Comune, risulta assente il Consigliere Ciancimino, Mulè A., Mulè E., Siragusa, si è riconosciuto a termine dell'art. 21 della L.R. n° 26 del 01/09/1993, essere legale il numero degli intervenuti per potere deliberare sulla proposta sopra indicata.

Si dà atto che sono presenti alla seduta per la G.C.: Il Sindaco, Avv. Matteo Ruvolo, il Vice Sindaco Leonardo Augello e gli Assessori, Emanuele Clemente, Giovanni Di Caro, Rosalia Miceli, Giuseppe Maria Sgrò.

Proposta di deliberazione consiliare allegata

Il Presidente passa alla trattazione del punto in oggetto specificato e dà la parola al Dirigente dei Servizi Finanziari, Dott. Raffaele Gallo, il quale illustra la proposta.

A questo punto si apre un dibattito. Ai sensi dell'art 42 comma 4 del regolamento del Funzionamento del Consiglio Comunale, si rinvia al processo verbale conservato agli atti su supporto informatico a disposizione, su richiesta, dei singoli Consiglieri Comunali e degli aventi titolo.

Il Presidente poichè non ci sono interventi pone ai voti la proposta avente ad oggetto:

“Approvazione tariffe e relative scadenze TARI – Anno di imposta 2025”

Effettuata la votazione per alzata e seduta e fatto il computo dei voti, si ha il seguente risultato:

Consiglieri presenti 12

Favorevoli 5 (Di Caro, Ganduscio, Liberto, Miceli, Quartararo)

Contrari 7 (Angileri, Cibella, Costa, Inglese, Mulè F., Tortorici G., Tortorici S.)

Il Consiglio non approva con 7 voti contrari

IL CONSIGLIO COMUNALE

Constatato l'esito della votazione;

D E L I B E R A

di non approvare la proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Inserita nella deliberazione del Consiglio Comunale

n. del

Proponente: IL VICE SINDACO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E RELATIVE SCADENZE TARI - ANNO DI IMPOSTA 2025.

Premesso:

Che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Che il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamata:

la Delibera 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 l'ARERA sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).

la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, ha avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trattenuta nella gestione dei rifiuti urbani;

la deliberazione 03/08/2023 n. 389/2023/R/rif, recante disposizioni per l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

la determina 06/11/2023 n. 1/2023/DTAC, con la quale sono approvati gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025, le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, e sono forniti chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif;

Vista la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03.08.2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani", secondo la quale dal 1° gennaio 2024, i Comuni – in qualità di gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti – devono aggiungere nelle richieste di pagamento della TARI due componenti perequative, applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi. Le componenti in questione consentono la copertura dei costi di gestione emergenti per effetto di due distinti fenomeni:

- a) i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa *UR1a*, pari a 0,10 euro/utenza;
- b) la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa *UR1a*, pari a 1,5 euro/utenza;

Evidenziato che le componenti perequative citate non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24 "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate" pubblicato il 28.03.2025, il quale, introduce dal 01.01.2025 il c.d. BONUS SOCIALE RIFIUTI e definisce alcune delle modalità applicative dell'agevolazione tariffaria da applicare alla TARI. Secondo il suddetto provvedimento, il bonus sociale:

- si applica alle utenze domestiche il cui nucleo familiare abbia un ISEE non superiore a € 9.530 (elevato a € 20.000 in caso di nucleo con almeno 4 figli a carico), limitatamente ad una utenza, ed è riconosciuto automaticamente; i beneficiari saranno individuati tramite un sistema condiviso tra Comuni e gestori, utilizzando il sistema SGAtè;
- consiste in una riduzione del 25% della TARI;
- la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del bonus sarà effettuata con apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza domestica e non domestica;
- ARERA, entro 4 mesi dall'entrata in vigore del Dpcm 24/25, dovrà fornire le modalità applicative e quelle di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale. Nel nuovo metodo tariffario, in corso di definizione, ARERA potrà prevedere l'introduzione di meccanismi di gradualità per un periodo di dodici mesi, nell'applicazione del bonus.

Vista la Deliberazione ARERA 133/2025/R/RIF del 01.04.2025 che avvia il procedimento, da concludersi entro il 31.12.2025, finalizzato all'attuazione di quanto disposto dal suddetto decreto e nell'ambito del quale:

- a) definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli aventi diritto;
- b) avviare le interlocuzioni con il Garante per la Protezione dei Dati Personali e con i soggetti coinvolti al fine di acquisire il parere di cui all'articolo 4 comma 16 2 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, propedeutico alla pubblicazione della deliberazione recante le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto nazionale della Previdenza sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAtè), gestito dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i comuni, nonché le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell'INPS;
- c) definire eventuali meccanismi di gradualità nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie;
- d) definire le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni;

Dato atto inoltre che, con la succitata deliberazione, viene introdotta la componente perequativa *UR3a* per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze domestiche e non domestiche del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI. Tale componente, inizialmente posta pari a 6 €/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute. La componente perequativa *UR3a* non rientrerà nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma dovrà essere aggiunta nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza, per poi essere riversata all'Autorità nelle modalità che verranno comunicate;

Rilevato dunque che, alla data odierna, risulta impossibile dare piena applicazione dell'agevolazione Bonus Sociale rifiuti alle utenze, essendo il procedimento di fissazione delle modalità di attuazione ancora in itinere;

Ritenuto di dover comunque procedere alla bollettazione TARI 2025 in tre rate di cui 2 in acconto per il 75% dell'intero ammontare della TARI e una a saldo per il rimanente 25% nella quale verrà prevista la componente perequativa *UR3a* ;

Ritenuto, pertanto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento relative all'anno 2025:

Acconto:

prima rata con scadenza il 31/08/2025;

seconda rata con scadenza il 31/10/2025;

Saldo:

terza rata con scadenza il 31/12/2025;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/06/2024 con la quale è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) anni 2024-2025, predisposto ai sensi della deliberazione dell'ARERA n. 363/2021, sulla base dei dati forniti dal gestore (Riberambiente srl) e dei costi sostenuti dal Comune, per un importo complessivo di €4.324.218,00 per l'anno 2024 e di € 4.363.459,00 per l'anno 2025;

Ritenuto di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

-79% a carico delle utenze domestiche;

-21% a carico delle utenze non domestiche;

Ritenuto, pertanto, approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell' allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;

Ritenuto, nelle more della completa definizione del procedimento di applicazione del bonus sociale rifiuti da parte dell'ARERA, di non poter applicare per l'anno 2025 le agevolazioni legate al possesso di ISEE, già previste negli anni scorsi, per le seguenti motivazioni:

- la definizione delle modalità di interscambio dei dati tra INPS e gestori delle tariffe e delle modalità applicative del bonus sociale è ancora in itinere e pertanto, ad oggi, non è possibile quantificare la platea di utenti aventi diritto all'agevolazione e non è possibile quantificare l'importo economico che il comune dovrebbe integrare.
- l'applicazione di una agevolazione legata all'ISEE e coperta con fondi comunali appare, in assenza di apposite indicazioni normative, come una sovrapposizione all'agevolazione concessa dal 01.01.2025 a livello nazionale, che potrebbe generare errori di calcolo e di quantificazione dell'effettiva quota da coprire con la componente perequativa e con fondi comunali;

Considerato che l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Preso atto che, ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Che il DL 14/03/2025, n. 25 PA, convertito con Legge 9 maggio 2025, n. 69 dispone: *“Per l’anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025;*

Che l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*

Che l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Che l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;

Che il tributo sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabile al tributo, è stato confermato nella misura percentuale del 5%, per l’anno 2025 dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento, come da nota trasmessa a mezzo PEC in data 03/10/2024; Prot. n. 17135 a firma del Direttore del Settore Ragioneria Generale, Dott. Fabrizio Fortunato Caruana;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 01/04/2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

Visti:

il D.lgs. n. 267/2000, nonché il D.lgs. n. 118/2011;
la Legge n. 178/2020 (Legge statale di bilancio 2021);
la Legge Regionale n. 9/2021 (Legge regionale di stabilità 2021);

Acquisiti, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore Economico – Finanziario;

Dato atto che, come statuito nella sentenza n. 2022 del 29 luglio 2014 il Tar della Puglia non occorre acquisire il parere preventivo dell’organo di revisione sull’approvazione del piano finanziario e delle tariffe TARI posto che i giudici confermano che tale parere rappresenta un requisito di legittimità delle deliberazioni aventi natura regolamentare in tema di tributi locali, ma non è necessario per quelle relative alla determinazione delle tariffe e delle aliquote (compreso l’approvazione del piano finanziario TARI) in quanto la loro quantificazione ed i loro effetti sono oggetto di valutazione in sede di parere sulla proposta di bilancio preventivo di cui all’art. 174 del TUEL;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di dare atto che, il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/06/2024 per l’anno 2024 - 2025 è pari ad **€4.324.218,00** per l’anno 2024 e di **€ 4.363.459,00** per l’anno 2025;

Di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche come dettagliatamente indicate nell' allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;

Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;

Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Agrigento, nella misura del 5%;

Di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- *UR1a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- *UR2a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

Di dare atto che, sarà applicata la componente perequativa unitaria *UR3a* per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti pari ad € 6 per utenza per anno, che non rientra nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ed è dovuta insieme alla TARI e al TEFA;

Che si procederà alla bollettazione della TARI 2025 in tre rate di cui 2 in acconto per il 75% dell'intero ammontare della TARI e una a saldo per il rimanente 25%, nella quale verrà prevista la componente perequativa *UR3a*;

Ritenuto, pertanto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento relative all'anno 2025:

Acconto:

prima rata con scadenza il 31/08/2025;

seconda rata con scadenza il 31/10/2025;

Saldo:

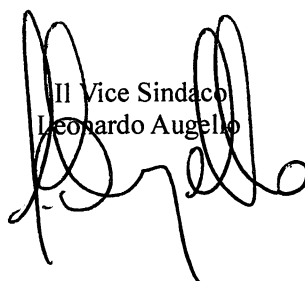
terza rata con scadenza il 31/12/2025;

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 03/12/1991, n. 44;

Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.

Ribera,


Il Vice Sindaco
Leonardo Augello



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E RELATIVE SCADENZE TARI - ANNO DI IMPOSTA 2025.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Ribera, 16/6/2015

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Dott. Raffaele Gallo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Raffaele Gallo

Ribera 16/6/2015

UTENZE DOMESTICHE - Tariffe 2025

Componenti	TARIFFA FISSA (mq)	TARIFFA VARIABILE (nucleo familiare)
1	0,5789	194,2003
2	0,6685	255,1212
3	0,7288	312,7509
4	0,7791	368,9254
5	0,7805	465,0121
6 o più	0,7575	525,7715

UTENZE NON DOMESTICHE - Tariffe 2025

Cat	Descrizione	Tariffa Fissa (mq)	Tariffa Variabile (mq)
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,4211	3,0100
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,5285	3,1280
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,3827	2,4294
3bis	AUTORIMESSE E MAGAZZINI NON DI PERTINENZA	0,3827	2,4294
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,6697	4,1984
5	STABILIMENTI BALNEARI	1,5727	3,9679
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	1,1258	2,3205
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	5,5523	6,8902
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	4,1342	5,7991
9	CASE DI CURA E RIPOSO	0,9226	6,4622
10	OSPEDALI	4,6668	9,5659
11	UFFICI ED AGENZIE	1,2934	5,9977
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	1,9110	5,2613
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,9659	5,6940
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,1628	6,7417
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,5627	3,7200
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	3,1792	7,9723
17	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	0,7436	7,7516
18	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	1,4182	5,1625
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,6773	5,9970
20	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,4483	2,2017
21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,4522	3,0167
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	4,1124	11,3576
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	3,0843	8,5030
24	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	3,0963	8,5410
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,7728	10,4011
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,7728	10,4542
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	0,3525	14,5660
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	0,3525	14,5655
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	6,3449	11,2981
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	1,8403	9,9640

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE
Maria Grazia Angileri

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Aurora Liberto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Leonardo Misuraca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69)

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.15 consecutivi a partire dal giorno _____ e fino al _____ Prot. n. _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Leonardo Misuraca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

☒ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

() Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.)

Ribera, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Leonardo Misuraca

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ORIGINALE ANALOGICO

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è conforme all'atto analogico originale.

IL SEGRETARIO GENERALE *

Dott. Leonardo Misuraca

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.